

PROVINCIA DI VENEZIA

DECRETO DIRIGENZIALE

n. 2011/139 del 29/03/2011

Prot. n. 20378/11

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ALLA PROSECUZIONE DEL RELATIVO SCARICO A NORMA DEL D. LGS. N. 152/06. EDILIZIA DORETTO & BUOSO S.R.L. COMUNE DI ERACLEA - VIA TURATI N. 57. IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. RINNOVO.**

Proposta n° 2011/27/178

Il Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Il Responsabile dell'Istruttoria: NALESSO VALERIANO

IL DIRIGENTE

Visto che:

con provvedimento del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia prot. n. 30369/07 del 18.4.2007 la Società Edilizia Doretto & Buoso S.r.l. con insediamento produttivo in comune di Eraclea in Via Turati n. 57 - meglio individuato al Fg. 56, mapp. 172 e 265 del catasto terreni del Comune stesso - è stata autorizzata preventivamente alla realizzazione e all'esercizio, sino al 17.4.2011, del fossato decantatore delle acque meteoriche provenienti dal piazzale di deposito materiale inerte di cui è titolare e allo scarico nel canale consorziale di bonifica collegato tramite idrovora al canale Largon e successivamente al fiume Livenza;

con nota pervenuta in data 19.4.2010, acquisita agli atti con prot. n. 23956/10 in data 26.4.2010, la Società in oggetto ha presentato a questa Amministrazione la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali del fossato decantatore delle acque meteoriche provenienti dal piazzale di deposito di materiali inerti nonché alla prosecuzione dello scarico nel canale consorziale di bonifica collegato tramite idrovora al canale Largon e successivamente al fiume Livenza;

con nota pervenuta a mezzo telefax in data 2.2.2011, acquisita agli atti con prot. n. 7859/11 in data 8.2.2011, la Società in oggetto ha presentato il rapporto di prova n. 110042S del 19.1.2011, redatto dal laboratorio di analisi Laboratori Giusto - Laboratorio Analisi Chimiche di Oderzo (TV) relativo alle acque di scarico del fossato decantatore prelevate in data 14.1.2011, dal quale si evince il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per i parametri analizzati;

secondo il combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, punto 2) e dell'articolo 50, comma 1, punto 1) della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata - compete al Presidente della Provincia la vigilanza per gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), punto 2) della stessa legge regionale, fra i quali è compreso l'impianto in oggetto, consistendo la vigilanza - secondo il comma 2 dello stesso articolo 50 - anche nel rilascio delle autorizzazioni di competenza;

la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca "Norme in materia ambientale" e comprende, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme

sulla gestione dei rifiuti; in particolare l'articolo 124 del decreto stesso reca *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 è stato approvato il piano di tutela delle acque pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 8 dicembre 2009, n. 100);

L'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto concerne: *"Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative"*;

L'articolo 113, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recita testualmente: *"Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano: a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate; b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni di acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione."* mentre il comma 3 dello stesso articolo dispone: *"Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici"*;

L'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* delle norme tecniche di attuazione del citato piano di tutela delle acque recita testualmente: *"1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in allegato F, ove vi sia la presenza di: depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici; lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico; ogni altra attività o circostanza, che comportino il dilavamento delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali e pertanto sono trattate con idonei sistemi di depurazione, soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi (...). Nei casi previsti dal presente comma, l'autorità competente, in sede di autorizzazione, può determinare con riferimento alle singole situazioni e a seconda del grado di effettivo pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia."*;

le superfici dell'insediamento in oggetto ricadano fra quelle elencate nel su citato allegato F e si ritiene quindi che lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento siano da assoggettare al rilascio di una specifica autorizzazione e al rispetto dei limiti di emissione fissati dalle norme regionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

sussistono i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal fossato decantatore delle acque meteoriche provenienti dal piazzale di deposito materiale inerte, a condizione che siano rispettati i limiti di accettabilità compresi nella colonna "scarico in acque superficiali" della tabella I dell'allegato B alle norme tecniche di attuazione del citato piano di tutela delle acque;

il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di cui si tratta non è soggetto al parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente - C.T.P.A.;

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo a norma della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle successive modifiche e integrazioni;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 33173/839 di verbale del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

DECRETA

Art. 1 - La Società Edilizia Doretto & Buoso S.r.l. con impianto situato in Via Turati n. 57 in comune di Eraclea - meglio individuato al Fg. 56, mapp. 172 e 265 del catasto terreni del Comune stesso - è autorizzata all'esercizio del fossato decantatore delle acque meteoriche provenienti dal piazzale di deposito materiale inerte di cui è titolare nonché alla prosecuzione dello scarico nel canale consorziale di bonifica collegato tramite idrovora al canale Largon e successivamente al fiume Livenza.

Art. 2 - Il presente decreto decorre dal 18.4.2011 e ha validità sino al 17.4.2015.

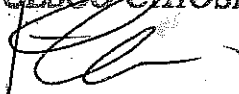
- Art. 3 - Le acque di scarico devono rispettare i limiti di accettabilità contenuti nella colonna "scarico in acque superficiali" della tabella 1 dell'allegato B alle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.
- Art. 4 - La Società deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - come modificato dal decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4 - validato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti per i fanghi sedimentati e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso a eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento.
- Art. 5 - Dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 almeno ogni 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data dell'ultimo rapporto di prova analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso con metodo medio composito di durata commisurata a quella dello scarico dal pozzetto di campionamento posto prima dello scarico con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali e idrocarburi totali.
- I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data a norma dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Art. 6 - Il rinnovo della presente autorizzazione è subordinato alla presentazione di una specifica richiesta da parte del titolare della Società almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni prima della scadenza.
- Almeno 60 (sessanta) e non più di 90 (novanta) giorni prima della scadenza dell'autorizzazione dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico valutando almeno i parametri di cui all'Art. 5; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova - redatti dal personale del laboratorio accreditato - devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.
- Art. 7 - A seguito di un eventuale ampliamento e/o di una ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate la Società è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse la Società deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.
- Art. 8 - Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
- Art. 9 - Il presente decreto può essere sospeso, modificato e anche revocato a seguito delle attività di ispezione e controllo attribuite alle autorità preposte dalla normativa vigente.
- Art. 10 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione dei rifiuti.
- Art. 11 - Il presente decreto è consegnato alla Società in oggetto e trasmesso al Comune di Eraclea, al Consorzio di Bonifica "Veneto Orientale" e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- Art. 12 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della Società interessata.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

La presente copia composta di n. 4
pagine è conforme all'originale informatico,
sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR
445/2000, 29 MAR. 2011
Venezia, li

Il funzionario tecnico

ING. FRANCESCO CHIOSI



www.IMPRESAONLIGIOMNO.GOV.IT

SITO INFOCARERE

ING CHIOSI 041/2501232



PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONSEGNATO IL 12 APR. 2011

SUAP

DORETOBUOSO SAL@LEGALMAIL.IT